

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Avvocatura

Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti e per gli amministratori della Città Metropolitana di Palermo

Approvato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 307 in data 29/12/2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**
- Art. 2 – Principi generali**
- Art. 3 – Presupposti e condizioni**
- Art. 4 – Conflitto di interessi**
- Art. 5 – Procedimento: istanza per l'ammissione al patrocinio**
- Art. 6 – Modalità istruttorie per i dipendenti**
- Art. 7 – Ammissione al patrocinio legale per i dipendenti**
- Art. 8 – Modalità istruttorie per gli amministratori**
- Art. 9 – Ammissione al patrocinio legale per gli amministratori**
- Art. 10 – Congruità delle spese legali.**
- Art. 11 – Assicurazione**
- Art. 12 – Entrata in vigore - disposizioni transitorie e finali**

ALLEGATI:

MODULO 1

"Istanza di ammissione alla tutela legale a carico dell'Amministrazione"

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina condizioni, presupposti e modalità di assunzione da parte della Città Metropolitana di Palermo degli oneri di difesa dei dipendenti (direttore generale, dirigenti e personale) e degli amministratori (sindaci, assessori, consiglieri, organi commissariali straordinari etc.) dell'Ente.

Tali soggetti hanno diritto al patrocinio legale, da intendersi come patrocinio diretto o, nelle ipotesi previste, rimborso delle spese legali (nel prosieguo "patrocinio legale"), ivi compresa la consulenza tecnica di parte, allorché, in ragione del mandato o incarico o per i compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, debbano difendersi in procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativo-contabili per fatti o atti a loro imputabili direttamente, connessi ad attività dai medesimi prestata a favore o nell'interesse dell'Ente.

2. La stessa tutela è accordata al segretario generale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate ai dipendenti.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni indicate tassativamente nei successivi articoli, per ogni grado e fase del processo attraverso una valutazione *ex ante* o *ex post*, e per tutte le eventuali procedure.

Nel caso di condanna in primo grado, la concessione del patrocinio legale per i successivi gradi di giudizio potrà essere concessa solo dopo una nuova istanza presentata dal dipendente/amministratore e una nuova valutazione da parte dell'Ente, secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

2. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi. Quest'ultima deve escludersi, invece, nel caso di azione o denuncia promossa da organi dell'Ente.

3. Non è, inoltre, consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dagli stessi dipendenti/amministratori.

4. Non possono essere rimborsate, infine, le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se membri di commissioni di gara e/o di concorso, OIV, revisori dei conti ecc. che esplicano la loro attività collaborativa con l'Ente in base a rapporti libero-professionali e/o di collaborazione e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con l'Ente stesso.

ART. 3 PRESUPPOSTI E CONDIZIONI

1. La concessione del patrocinio legale è condizionata alla sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio;
- b) diretta ed inequivocabile connessione degli atti o fatti contestati al dipendente/amministratore con l'adempimento dei propri doveri e compiti dell'ufficio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
- c) assenza di conflitto di interessi;
- d) tempestività dell'istanza, necessaria per garantire una valutazione *ex ante* da parte dell'Amministrazione.

2. La verifica della sussistenza o meno dei richiamati presupposti è svolta tramite apposita istruttoria di competenza della Direzione Avvocatura.

3. In particolare, relativamente al presupposto sub b), deve essere accertata la diretta connessione del giudizio in atto con le funzioni rivestite dal dipendente/amministratore; pertanto, gli atti o i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e ai doveri di ufficio e alle finalità istituzionali dell'Ente.

Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente/amministratore.

4. Il patrocinio legale è assicurato a favore del dipendente/amministratore solo in presenza di "conclusione favorevole del procedimento". Ai fini del presente Regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

per i procedimenti penali la fattispecie in cui intervenga:

a) provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato ovvero per prescrizione, a condizione che dagli atti di indagine ovvero da quelli detenuti dall'Amministrazione emerga l'assenza di conflitto di interessi fra il dipendente/amministratore e la P.A. e di ogni profilo di responsabilità rilevante da un punto di vista disciplinare.

b) Sentenza di assoluzione passata in giudicato o comunque definitiva con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p. ed in particolare:

- perché il fatto non sussiste;

- perché l'imputato non lo ha commesso.

c) L'Amministrazione deve valutare approfonditamente l'insussistenza, nel fatto commesso, di qualsiasi profilo di danno in concreto per l'Ente nel caso in cui le motivazioni dell'assoluzione siano:

- perché il fatto non costituisce reato;

- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

- perché il fatto è scriminato ai sensi dell'art. 530, comma 3, c.p.p.

Non danno titolo al rimborso delle spese legali le ipotesi di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. amnistia, patteggiamento), ovvero in tutti i casi di estinzione del reato per oblazione o messa alla prova.

per procedimenti innanzi alla giurisdizione civile i giudizi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per fattispecie connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche che si siano conclusi con sentenza definitiva di esclusione di ogni responsabilità, ove la sentenza ponga a carico del dipendente/amministratore le spese di giudizio e gli onorari di difesa, anche a titolo di compensazione delle spese.

per i procedimenti contabili, quelli conclusi favorevolmente in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, commissivi o omissivi, posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente o amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale. Non è conclusione favorevole il caso di invito a dedurre a cui segua archiviazione in fase pre-processuale disposta dal Pubblico ministero contabile.

ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'assenza della situazione di conflitto di interessi, di regola, è valutata con riferimento alla situazione nota *ex ante* al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tuttavia, tale ipotesi ricorre anche quando l'Amministrazione *ex post*, successivamente al passaggio in giudicato del procedimento di conclusione favorevole per il dipendente/amministratore, riscontri, tra gli altri, il requisito in esame, ammettendo il soggetto interessato al patrocinio legale richiesto.

2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

a) in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo o colpa grave e/o in presenza di omissioni di atti o fatti dovuti con dolo o colpa grave;

b) quando per la medesima fattispecie oggetto di procedimento civile, amministrativo-contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi metropolitani;

c) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato, integrante gli estremi dell'illecito disciplinare, sia stato comunicato dagli organi competenti alla Direzione Avvocatura.

3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente/amministratore imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

ART. 5 PROCEDIMENTO: ISTANZA PER L' AMMISSIONE AL PATROCINIO

1. Il dipendente/amministratore dell'Ente, ove intenda avvalersi della tutela in oggetto, deve inoltrare alla Direzione Avvocatura istanza di ammissione al "patrocinio legale", utilizzando apposita modulistica redatta a cura della Direzione Avvocatura (v. Modulo 1), entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile.

All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi.

2. L'istanza suindicata deve contenere a pena di decadenza:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio legale, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto limitatamente agli amministratori;
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
- d) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. (a tal riguardo, si veda l'art.11)

ART. 6 MODALITA' ISTRUTTORIE PER I DIPENDENTI

1. L'assunzione degli oneri di difesa per i dipendenti avviene di norma, in via preventiva, sin dall'inizio del procedimento giudiziario.

In mancanza della previa comunicazione di cui all'art.5, l'Amministrazione non si farà carico delle spese di difesa sostenute dal dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente.

2. La scelta del legale e del consulente tecnico di fiducia deve avvenire tramite assunzione diretta da parte dell'Ente degli oneri di difesa, previa comunicazione all'interessato per l'acquisizione del relativo assenso.

3. Qualora non trovi applicazione il comma 2, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ove il dipendente intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui al presente Regolamento. Resta, comunque, ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. Il comune gradimento del legale o del consulente tecnico di fiducia si presume se la Direzione Avvocatura non si oppone alla scelta del nominativo, effettuata dal dipendente, entro 15 giorni liberi - esclusi festivi e prefestivi - dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'ammissione o il diniego devono essere adottati e comunicati alla parte istante entro e non oltre sessanta giorni dalla istanza, salvo interruzione o sospensione del termine dettato da ragioni istruttorie e/o connesse al procedimento giudiziario.

4. Il provvedimento di riconoscimento o di diniego del patrocinio legale è emesso con

provvedimento dell'Organo esecutivo di indirizzo competente, previa istruttoria di competenza della Direzione Avvocatura dell'Ente, acquisita ogni valida informazione da parte Direzioni competenti e/o degli Organi di riferimento secondo l'assetto organizzativo del tempo.

5. E' causa di esclusione del "comune gradimento", tra le altre, la situazione di conflitto di interessi e/o incompatibilità sussistenti tra il legale scelto in sostituzione o a supporto dal dipendente con l'Ente.

ART. 7 AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE PER I DIPENDENTI

1. La Città Metropolitana di Palermo, sussistendo le condizioni di cui al presente articolo, può procedere all'ammissione del patrocinio legale nelle seguenti ipotesi:

a) valutazione *ex ante* di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Tale ipotesi ricorre ove l'Ente, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, assuma a proprio carico la difesa dell'interessato, impegnandosi a sostenere, in caso di esito positivo del giudizio per il dipendente, i relativi oneri, secondo i criteri di congruità ed adeguatezza di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Qualora il giudizio non si concluda favorevolmente, l'Ente recupererà le somme eventualmente anticipate al dipendente con una trattenuta sullo stipendio, e/o in qualsiasi altro modo consentito dalla normativa e dai contratti di lavoro vigenti.

Si procederà al recupero delle somme anche qualora, dopo una sentenza non favorevole, il dipendente decida di proseguire il giudizio nei successivi gradi.

b) Valutazione *ex post* di sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento. Tale ipotesi ricorre ove l'Amministrazione, solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento di conclusione favorevole per il dipendente, riscontri, tra gli altri, il requisito dell'assenza di conflitto di interesse tra il dipendente e l'Ente, così come richiesto dall'art. 3 del presente Regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato al patrocinio legale.

In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento dell'Organo esecutivo di indirizzo competente di rigetto dell'istanza di tutela legale presentata dall'interessato non è di per sé preclusiva per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima, ove ne ricorrano i presupposti.

In tal caso sarà necessaria, accertata *ex post* l'assenza di conflitto di interessi, l'adozione di nuovo apposito atto di riconoscimento della tutela legale.

2. E' sempre necessario, tuttavia, a pena di decadenza dal beneficio del patrocinio legale, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti, con le modalità e i termini indicati all'art. 5.

In entrambe le ipotesi a) e b) di cui al comma 1, il provvedimento di ammissione o di diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente è emesso con provvedimento dell'Organo esecutivo di indirizzo competente, previa istruttoria compiuta a cura della Direzione Avvocatura, come previsto dal precedente art. 6.

Il riconoscimento delle spese legali avviene secondo i criteri di congruità ed adeguatezza indicati nel successivo art. 10.

ART. 8 MODALITA' ISTRUTTORIE PER GLI AMMINISTRATORI

1. A fronte dell'istanza di cui all'art.5, la Direzione Avvocatura attiva apposita istruttoria per la valutazione dei presupposti di cui all'art. 3 e di eventuali situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità sussistenti tra il legale prescelto e l'Ente. L'esito di tale istruttoria deve essere comunicato alla parte istante entro e non oltre sessanta giorni dalla istanza, salvo interruzione o sospensione del termine dettato da ragioni istruttorie e/o connesse al procedimento giudiziario.

2. L'assunzione degli oneri di difesa per gli amministratori avviene, in via successiva, mediante

richiesta di rimborso da parte dell'amministratore delle spese legali sostenute, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 3. La Direzione Avvocatura, in tale ipotesi, rimborsa le predette spese alla conclusione del procedimento, come specificato nel successivo art. 9.

3. Il provvedimento di riconoscimento o di diniego del patrocinio legale è emesso con provvedimento dell'Organo esecutivo di indirizzo competente, previa istruttoria di competenza della Direzione Avvocatura dell'Ente, acquisita ogni valida informazione da parte Direzioni competenti e/o degli Organi di riferimento secondo l'assetto organizzativo del tempo.

ART. 9 AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE PER GLI AMMINISTRATORI

1. La Città Metropolitana di Palermo, sussistendo le condizioni di cui all'art. 3, procederà all'ammissione al patrocinio legale mediante rimborso delle spese nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 8 comma 2, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 30 del 2000, nella misura stabilita al successivo art. 10. E' sempre necessario, tuttavia, a pena di decadenza, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti e abbia presentato un'istanza completa di tutta la documentazione necessaria, con le modalità e i termini indicati all'art. 5.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni regolamentari in favore degli amministratori avviene, comunque, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, delle capacità di spesa e delle risorse finanziarie di cui l'Ente dispone, entro i limiti stabiliti dall'art. 86 TUEL n. 267/00, come modificato dal suddetto art. 7 bis L. 125/2015.

Il rimborso delle spese e l'attivazione dell'assicurazione degli amministratori locali previsto dalle disposizioni del presente Regolamento deve avvenire "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", intendendosi detto limite riferito alle spese afferenti al mandato degli amministratori, senza ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all'Amministrazione.

Pertanto, non è consentita l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce in esame allorché la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all'organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne.

3. Il concetto di invarianza della spesa non può che riferirsi a quella stanziata nel bilancio di previsione, a poco rilevando le eventuali spese stanziate negli esercizi precedenti.

4. Tutte le spese devono essere previste in bilancio e trovare effettiva copertura finanziaria nelle entrate attese, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale.

5. La mancata previsione iniziale o l'insufficienza di stanziamento per il rimborso delle spese legali non possono essere superati con il riconoscimento di un debito fuori bilancio o con variazioni allo stanziamento senza aver prima rigorosamente accertato il rispetto degli equilibri di bilancio.

ART. 10 CONGRUITÀ DELLE SPESE LEGALI.

1. L'entità del patrocinio legale, nei casi previsti dagli articoli 7 e 9, è rimessa alla valutazione di congruità e di adeguatezza da parte della Direzione Avvocatura del preventivo o della parcella redatta dal legale, sulla base dei parametri ministeriali vigenti in materia.

2. Di regola, il compenso professionale non deve superare i minimi tariffari previsti nel D.M. Giustizia n. 55/2014, salvo per contenziosi di particolare rilevanza e complessità. In tali ultime evenienze, occorre adeguatamente motivare in ordine alla chiesta deroga, dimostrando il particolare contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale, in concreto, eseguita.

3. Il rimborso di cui ai precedenti commi è, in ogni caso, limitato a un solo difensore, salvo situazioni di particolare complessità della controversia che richiedano la presenza di più difensori

affidenti a diversi settori di specializzazione (civile, penale, amministrativo, contabile, etc.) rimesse a valutazioni di opportunità della Direzione Avvocatura.

4. L'entità delle spese per i consulenti tecnici di parte è anch'essa rimessa alla valutazione di congruità e di adeguatezza da parte della Direzione Avvocatura del preventivo o della fattura redatta dal ctp, sulla base dei parametri normativi minimi vigenti in materia, salvo che non ricorrano eventuali e comprovate ragioni di ordine tecnico che inducano a discostarsi dai minimi.

5. Il rimborso di cui ai precedenti commi è in ogni caso limitato ad un solo consulente, salvo situazioni di particolare complessità tecnica che richiedano l'intervento di più consulenti afferenti a differenti settori di specializzazione (medico specialista, ingegnere, architetto, dottore commercialista etc.), rimesse a valutazioni di opportunità della Direzione Avvocatura.

ART. 11 ASSICURAZIONE.

1. E' facoltà dell'Ente, tramite la Direzione Affari Istituzionali e Generali, dietro espressa e formale richiesta degli interessati, assicurare i propri dipendenti/amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, con esclusione di quelli riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, senza che ciò debba avvenire mediante nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. E', altresì, facoltà dell'Ente, tramite la Direzione Affari Istituzionali e Generali, proporre ai dipendenti/amministratori una polizza assicurativa aperta per i rischi connessi allo svolgimento delle proprie funzioni ed attività sotto il profilo giuscontabile, deducendo i costi dei relativi premi dalle indennità di carica e dagli emolumenti stipendiali, previa accettazione delle relative condizioni da parte degli interessati.

3. La chiamata in manleva da parte dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore esclude l'ammissione al patrocinio a spese dell'Ente nei casi in cui il giudizio si chiuda con una condanna dell'assicuratore al pagamento delle spese legali.

4. In quest'ultimo caso, se l'Ente ha anticipato le spese legali ha diritto di regresso per l'intero contro gli altri assicuratori.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

2. Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono dipendenti e amministratori dell'Ente, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 10 del presente Regolamento in tema di valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione, ed, al fine di dare massima diffusione al medesimo, è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, regolamenti, del sito web dell'Ente.

MODULO 1

Al Responsabile del Servizio Personale/Affari Generali
Al Responsabile del Servizio Avvocatura
della Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA TUTELA LEGALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____ C.F. _____, in qualità di:
 Dipendente assegnato all'Area _____ Servizio _____
 Amministratore con la carica di _____
in servizio presso questo Ente,

RENDE NOTO

di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data _____ del seguente atto, allegato in copia alla presente:

- ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI proposto da _____;
- AVVISO DI GARANZIA;
- INVITO A COMPARIRE COME PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINE;
- DECRETO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO;
- ALTRO ATTO RELATIVO A PROCEDIMENTO PENALE (specificare estremi proc.)

PRECISA

Che i fatti contestati sono relativi a (breve descrizione dell'accaduto):

- _____

- _____

- _____

- _____

(all'occorrenza allegare foglio distinto)

RICHIEDE

di essere ammesso alla TUTELA LEGALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, ai sensi e

per gli effetti della vigente normativa in materia, visto il vigente Regolamento.

DICHIARA altresì,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000:

di non aver contratto, né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimenti giudiziari;

di impegnarsi a comunicare l'esito del giudizio alla definizione della causa ed a trasmettere copia del provvedimento finale;

ovvero

di aver contratto e/o di essere beneficiario, per la menzionata finalità, di polizza/e assicurativa/e con previsione, in favore del dichiarante, del diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi, con la Compagnia, circostanza di cui, con la presente, dà informazione alla Città Metropolitana ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., allegando copia della/e polizza/e stipulata.

Con l'avvertimento che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, la chiamata in manleva da parte dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore esclude l'ammissione al patrocinio a spese dell'Ente nei casi in cui il giudizio si concluda con una condanna dell'assicuratore al pagamento delle spese legali.

DICHIARA infine:

di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente Regolamento sull'assunzione del patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e amministratori.

ALLEGA alla presente:

- copia atto introduttivo del procedimento giudiziario;
- ulteriore documentazione di rilevanza processuale in suo possesso;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data
FIRMA